



**COPIA**

**COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO**  
Provincia di Livorno

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**  
**N. 187 del 07/11/2013**

**OGGETTO:** ATTO DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE TARIFFE TARSU EX ART. 5, COMMA 4-QUATER DEL D.L. 102/2013 CONVERTITO DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124

L'anno **2013** il giorno **sette** del mese di **novembre** alle ore **15:00**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale. Verificato che risultano presenti i Signori:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENZA</b>
FRANCHI ALESSANDRO	si
DONATI DANIELE	si
AGOSTINI LUCA	no
CIAFFONE ELENA	si
PIA MARGHERITA	si
TUDISCO GENNARO	si

PRESENTI: 5    ASSENTI: 1

Assiste Il Segretario Generale: **Castallo d.ssa Maria**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità di **II Sindaco**, il Sig. Franchi Alessandro ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione all'unanimità dei voti legalmente resi:

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ED APPROVAZIONE TARIFFE TARSU EX ART. 5, COMMA 4-QUATER DEL D.L. 102/2013 CONVERTITO DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 65 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013 – 2015;

**VISTA** la Deliberazione Giunta Comunale n. 153 del 03/09/2013, con la quale è stato assegnato il PEG definitivo 2013;

**VISTA** la Deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 31.03.2011 con la quale sono state determinate le tariffe TARSU per l'esercizio 2011;

**VISTA** la Deliberazione Giunta Comunale n. 68 del 03.05.2012 con la quale sono state determinate le tariffe TARSU per l'esercizio 2012;

**Visto** il D. Lgs 15.11.1993, n. 507 che detta norme anche in merito a criteri per individuazione delle categorie di utenza che tengano conto della diversa attitudine alla produzione del rifiuto;

**Visto** il DPR 27/01/1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani approvato con delibera consiliare n. 67 in data 27.03.2007;

**RICHIAMATO** l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

**VISTO** l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

**VISTO** l'art. 5, comma 4-*quater* del D.L. 102/2013 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 ai sensi del quale *"In deroga a quanto stabilito dall'[articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'[articolo 8 del presente decreto](#) per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato [articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#), nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso."*;

**VISTO** l'art. 8 del D.L. 102/2013 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 ai sensi del quale i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 sono differiti al 30.11.2013;

**Vista** la Legge 23/12/2000, n. 388 art. 53 c. 16 che stabilisce il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** l'art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296, con il quale si prevede che le deliberazioni così approvate hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**DATO ATTO** che questa Amministrazione non ha al momento disciplinato il regime di prelievo tributario inerente alla gestione del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'esercizio 2013;

**RITENUTO** che il costo inerente alla gestione di predetto ciclo è ricavabile dalla ricognizione effettuata nel corso dell'esercizio 2010, giusta la deliberazione di Giunta Comunale n. 68/03.05.2012, unitamente a quanto definito, da ultimo, nella deliberazione di Giunta Comunale n. 109/20.06.2013;

**DATO ATTO** che al capitolo 109050301001186 del Bilancio di previsione 2013 sono stanziati le risorse necessarie per l'affidamento del servizio de quo coerentemente con il costo individuato nella predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 109/20.06.2013;

**DATO ATTO** che l'entrata tributaria prevista per il prelievo fiscale de quo stanziata al capitolo 10201500103 del Bilancio di previsione 2013 è sostanzialmente garantita dalle tariffe ivi determinate, fatte salve le possibili minime rettifiche in fase di bollettazione definitiva, utile anche alla ridefinizione del ruolo del tributo;

**CONSIDERATO** che occorre adeguare la tariffa del ciclo dei rifiuti per allineare i costi del detto ciclo all'entrata, necessitando quindi una rimodulazione generale del gettito tributario per soggetti/categorie ma, che in considerazione dell'attuale contesto sociale ed economico particolarmente degradato, si ritiene necessario confermare per il 2013 l'attuale pressione fiscale inerente alla tariffa/tassa connessa al ciclo di gestione dei rifiuti unitamente alla distribuzione di tale carico fiscale sulla collettività rappresentata;

**RITENUTO**, pertanto, di dare indirizzo ai competenti Uffici affinché sia confermata per il periodo di imposta di riferimento (annualità 2013) l'applicazione dei medesimi parametri relativi alla TARSU 2012 (approvati con deliberazione di G.C. n. 68 del 03/05/2012) ai fini del versamento a saldo della rata di conguaglio, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla disciplina regolamentare in materia;

**VISTA** la Deliberazione di C.C. n. 37 del 30/04/2013, con cui il Comune di Rosignano Marittimo, in ottemperanza all'art. 10, comma 2, D.L. n. 35/2013, ha deliberato le rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), secondo lo schema che segue:

- 1° rata: 15 Luglio 2013 (con riferimento ai parametri Tarsu 2012);
- 2° rata: 30 Settembre 2013 (con riferimento ai parametri Tarsu 2012);
- Rata Unica rispetto all'acconto da corrispondere nelle prime due rate (con riferimento ai parametri Tarsu 2012): 15 Luglio 2013;
- 3° rata di conguaglio TARSU-TARES, oltre alla maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato: 30 Novembre 2013;

**CONSIDERATA** la recente modifica normativa sopra richiamata, la quale, stante l'approssimarsi della scadenza di legge, necessita di un pronto recepimento da parte dell'amministrazione al fine di consentire la tempestiva attivazione delle conseguenti procedure gestionali anche nell'ottica di evitare disservizi ai contribuenti;

**DATO ATTO** quindi della necessità di proporre il differimento dell'ultima rata di versamento dal 30/11/2013 al 16/12/2013, al fine di consentire al contribuente di provvedere al pagamento di quanto dovuto, anche tenuto conto delle recentissime disposizioni legislative che hanno interessato, modificandolo, il quadro normativo finora esistente;

**DATO ATTO** di dover sottoporre la presente deliberazione alla ratifica dell'organo consiliare, per la conferma dell'invarianza, in valori assoluti, della TARSU 2013 con la TARSU 2012, al netto del

gettito che i contribuenti devono erogare direttamente allo Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), D.L. n. 35 del 08.04.2013 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero la maggiorazione standard pari a 0,30 € per mq. riservata interamente allo Stato e da versare in unica soluzione contestualmente all'ultima rata del tributo, mediante l'apposito modello F24;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **D E L I B E R A**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di confermare la determinazione del costo del servizio così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 109/20.06.2013;
- 3) Di confermare per il periodo di imposta di riferimento - annualità 2013 - l'applicazione dei medesimi parametri relativi alla TARSU 2012 ai fini del versamento a saldo della rata di conguaglio, come da prospetto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, unitamente alla disciplina regolamentare già adottata dall'Amministrazione Comunale in materia;
- 4) Di differire al 16 Dicembre 2013 l'ultima rata di versamento a conguaglio della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), al fine di consentire al contribuente di provvedere al pagamento di quanto dovuto in tempi ragionevoli, anche tenuto conto delle recentissime disposizioni legislative che hanno interessato, modificandolo, il quadro normativo finora esistente;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica dell'organo consiliare;
- 6) Di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è funzionale ad assicurare gli equilibri di bilancio.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Franchi Alessandro

Il Segretario Generale  
Castallo d.ssa Maria